Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 173

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 25 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 25 GIUGNO 1983:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**Elenco per provincia al 31 dicembre 1982 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.**

**(1813)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 giugno 1983.

**Norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 5, lettera *a*), e 7;

Viste le ordinanze ministeriali 30 giugno 1942 ed 11 maggio 1943 sull'utilizzazione per uso alimentare del sangue proveniente dalle macellazioni;

Visti gli articoli 25 e 29 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 (e successive modificazioni), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1965, con successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Ravvisata l'opportunità di consentire anche in Italia, come già avviene in altri Paesi esteri ed in particolare comunitari, la produzione ed il commercio di proteine plasmatiche derivate dal sangue delle macellazioni dei suini e dei bovini ed ottenute, previo impiego di anticoagulanti autorizzati, mediante speciali trattamenti tecnologici di centrifugazione, di concentrazione e di essiccazione;

Considerato comunque necessario vincolare l'esecuzione di tali trattamenti a specifiche condizioni preliminari intese a garantire l'igienica raccolta del sangue in fase di macellazione;

Ritenuto altresì di poter autorizzare l'impiego di dette proteine plasmatiche in determinati prodotti alimentari;

Visto il parere al riguardo espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono consentite la produzione ed il commercio di proteine plasmatiche ottenute sottoponendo il sangue delle macellazioni bovine e suine, dopo l'aggiunta degli anticoagulanti autorizzati a sensi dell'art. 5, lettera *g*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, ad un trattamento di centrifugazione, concentrazione ed essiccazione, alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I macelli presso i quali si intende effettuare la raccolta del sangue devono avere un livello effettivo di macellazione settimanale non inferiore a mille capi nel caso dei bovini e a 500 capi nel caso dei suini, con strutture comunque atte ad assicurare le condizioni ed i criteri tecnici di raccolta prescritti nel presente decreto.

Gli animali destinati al recupero del sangue, riconosciuti sani alla visita sanitaria prima della macellazione, devono essere numerati individualmente o a gruppi, unitamente ai relativi recipienti di raccolta, al fine di poter escludere dall'impiego alimentare, destinandolo ad altri usi tecnico-industriali o alla distruzione, il sangue proveniente da animali successivamente risultati inidonei all'ispezione sanitaria *post mortem*.

La mancata numerazione degli animali e dei relativi recipienti comporta la esclusione dall'impiego di cui al precedente art. 1 di tutto il sangue precedentemente raccolto che includa quello di animali risultati, alla successiva ispezione sanitaria, inidonei al consumo umano.

Art. 3.

La raccolta del sangue deve essere effettuata con l'impiego del « coltello cavo » ovvero di altro strumento idoneo, purché atto ad evitarne qualsiasi contaminazione ed ugualmente affidabile sotto il profilo igienico.

La iugulazione degli animali deve avvenire, nei suini, previa pulitura con spazzola e disinfezione della pelle e, nei bovini, dopo incisione della pelle.

La recisione dei grossi vasi del collo deve eseguirsi in modo che non ne risulti leso l'esofago, osservando inoltre tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del sangue con sostanze estranee.

Il sangue defluito in appositi recipienti di acciaio inossidabile, facilmente lavabili e disinfettabili, mescolato per vortice con gli anticoagulanti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere immediatamente refrigerato, mediante idoneo impianto frigorifero, ad una temperatura non superiore a + 4 °C.

Il mantenimento di tale temperatura deve essere assicurato in ogni fase di lavorazione del sangue, durante il trasporto e fino al momento delle operazioni di concentrazione del plasma.

Le apparecchiature e la utensileria impiegate, da conservarsi in apposito locale, devono essere sottoposte, prima e dopo la raccolta del sangue, ad accurate operazioni di detersione, disinfezione e lavaggio.

Ai fini di una valutazione del livello igienico della raccolta del sangue, si applicano i limiti di carica microbica sotto riportati. Valori superiori di aerobi mesofili e/o la presenza di salmonelle in 25 ml di sangue costituiscono indice di carenze igieniche e comportano la sospensione della raccolta del sangue fino alla rimozione delle cause di contaminazione.

*Limiti di carica microbica del sangue*:

Anaerobi mesofili a 32 °C - $4 \times 10^4$/ml di sangue;

Salmonella - assente in 25 ml di sangue.

Per gli accertamenti microbiologici di cui al precedente comma si provvederà al prelevamento di sangue già refrigerato a + 4 °C con l'osservanza delle necessarie misure di asepsi.

Art. 4.

Il trasporto del sangue refrigerato deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non deve protrarsi oltre le dieci ore dalla raccolta.

Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili impiegati per tale trasporto, preventivamente e specificamente autorizzati ai sensi degli articoli 44 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, devono rispondere ai requisiti ivi prescritti e possedere le seguenti caratteristiche:

*a*) rubinetteria sigillabile del tipo sanitario, costruita cioè secondo criteri tali da evitare ristagni e permanenza di residui suscettibili di provocare contaminazioni o alterazioni del sangue;

*b*) tubazioni di scarico coibentate e rispondenti alle proprietà isotermiche prescritte per l'intera cisterna;

*c*) botole sigillabili. Nel caso di suddivisione delle cisterne in più compartimenti stagni separati da divisori verticali frazionanti il carico, ciascun compartimento, facilmente disinfettabile e lavabile, deve essere munito di botola e tubo di scarico coibentato;

*d*) tipi di raccorderia e guarnizioni costruiti e montati con accorgimenti tali da evitare ristagni e sequestro di residui.

Il trasporto del sangue deve effettuarsi con la scorta di apposito certificato sanitario, da rilasciarsi dal servizio veterinario della USL competente per territorio, nel quale risultino gli estremi del macello di provenienza, il tipo di sangue, la temperatura del sangue, la data e l'ora della partenza e la destinazione del carico.

La provenienza del sangue trasportato deve essere garantita dalla piombatura dei boccaporti e dei bocchettoni da effettuarsi a cura del personale competente del macello mediante sigilli recanti gli estremi del macello stesso.

Art. 5.

Gli stabilimenti di lavorazione del sangue per la produzione e per il confezionamento delle proteine plasmatiche devono possedere i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, con locali ed attrezzature idonei per la centrifugazione del sangue e per le operazioni di concentrazione ed essiccamento del plasma, nonché dispositivi adeguati per le operazioni di detersione, disinfezione e lavaggio degli impianti e delle attrezzature impiegate.

Lo stoccaggio del sangue deve essere di durata breve, strettamente rapportata alle esigenze tecnologiche di lavorazione, in modo che le operazioni di centrifugazione possano essere effettuate nel minor tempo possibile dall'arrivo del sangue allo stabilimento.

Tali operazioni di centrifugazione devono essere in ogni caso effettuate secondo criteri tali da evitare fenomeni di emolisi.

Durante il periodo di stoccaggio la temperatura del sangue deve essere rigorosamente mantenuta entro i limiti prescritti di + 4 °C.

Tale limite di temperatura è prescritto anche per il plasma.

Tuttavia durante le operazioni di concentrazione sono ammesse elevazioni di temperatura del plasma che non devono in ogni caso prolungarsi oltre i tempi tecnologici del procedimento impiegato e, comunque, oltre un'ora.

Il plasma concentrato deve essere sottoposto a processo di essiccazione entro il più breve tempo e non oltre le ventiquattro ore dalla raccolta del sangue.

Non è consentita la congelazione del plasma e del plasma concentrato.

**Art. 6.**

Le proteine plasmatiche devono possedere le seguenti caratteristiche:

colore = dal bianco al giallo chiaro;

odore = neutro;

contenuto proteico sul secco (N. 6,25) = non inferiore al 70 %;

contenuto massimo di sostanze minerali = 20 %;

tenore massimo di umidità = 8 %;

contenuto massimo di lipidi sul secco = 2 %.

Art. 7.

Le proteine di cui al precedente articolo possono essere impiegate:

nella preparazione di prodotti alimentari non disciplinati da norme speciali che ne vietino l'aggiunta. La percentuale di impiego delle proteine deve essere tale che l'apporto complessivo dell'anticoagulante in esse contenuto non superi comunque le 200 ppm di prodotto alimentare;

come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima dell'1 % di impasto.

Art. 8.

Le proteine plasmatiche disciplinate dal presente decreto, ancorché destinate all'industria alimentare, possono essere poste in commercio o importate esclusivamente in idonee confezioni rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777.

Tali confezioni devono riportare le indicazioni di cui all'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, con la denominazione legale « proteine plasmatiche ottenute da plasma bovino e/o suino » integrate come segue:

1) contenuto minimo in proteine sul secco (N. 6,25);

2) contenuto massimo in sali minerali, di cui anticoagulanti (citrato di sodio ovvero polifosfati) = . . .;

3) tenore di umidità;

4) modalità e dosi di impiego, da calcolarsi a cura del produttore, in rapporto a quanto prescritto dal precedente art. 7, primo capoverso.

Le confezioni di prodotti alimentari e di salumeria previsti dal precedente art. 7, destinate al consumatore finale, devono riportare, fra gli ingredienti, la indicazione « proteine plasmatiche ».

L'importazione in Italia delle proteine plasmatiche è subordinata ad autorizzazione del Ministero della sanità in base ad una attestazione ufficiale rilasciata dalla competente autorità estera comprovante l'igienicità della tecnologia di raccolta, di preparazione e di conservazione del prodotto ed i suoi corretti requisiti di composizione.

Roma, addì 9 giugno 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(3703)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 giugno 1983.

**Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determinazione delle circoscrizioni elettorali e nomina delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1983, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, prospetta l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Tenuto conto della designazione del Presidente del Consiglio di Stato che designa il consigliere di Stato dott. Alfonso Monterosso quale presidente della commissione elettorale centrale per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 18 maggio 1983, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20 del giorno 20 e dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 21 novembre 1983.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede a Torino;
Lombardia, con sede a Milano;
Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;
Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
Toscana, Umbria e Marche, con sede a Firenze;
Lazio, con sede a Roma;
Molise, Abruzzo e Campania, con sede a Pescara;
Puglia e Basilicata, con sede a Bari;
Calabria e Sicilia, con sede a Reggio Calabria;
Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente*:

Monterosso dott. Alfonso, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Terenzi dott. Giuseppe Maria, dirigente superiore;
Terzo dott. Augusto, primo dirigente;
Di Filippo dott.ssa Grazia, consigliere;
Conti dott. Giovanni, direttore di sezione;
De Lucia Francesco, collocatore superiore;
Porreca dott. Silvino, direttore di divisione r.e.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 30 giugno 1983.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

1ª *Commissione*

PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

*Presidente*:

Scollica dott. Gino, dirigente superiore.

*Componenti*:

Spalla Elso, segretario principale, U.P.L.M.O. Alessandria;
Iannotti Paolo, ispettore dirigente r.e., isp. prov. Torino;
Tabusso Michele, collocatore superiore, U.P.L.M.O. Torino;
Bornel Paola, ispettore, ispett. prov. Aosta;
Giovannetto Jolanda, collocatore, sez. com. lav. Verres (Aosta);
Candido Giuseppe, ispettore capo, isp. prov. lav. Alessandria.

2ª *Commissione*

LOMBARDIA

*Presidente*:

Figliolia ing. Ilde, dirigente superiore, isp. reg. lav. Milano.

*Componenti*:

Cavaleri Angelo, ispettore superiore, isp. prov. lav. Bergamo;
Bertolini Franco, ispettore capo, isp. lav. prov. Como;
Filippin Luigi, ispettore superiore, isp. prov. lav. Pavia;
Pace Antonio, collocatore, U.P.L.M.O. Milano;
Cisotto Guerrino, collocatore superiore, sez. com lav. Gallarate (Varese);
Franchi Clementina, coadiutore principale, isp prov. lav. Milano.

3ª *Commissione*

VENETO - TRENTINO-ALTO ADIGE - FRIULI-VENEZIA GIULIA

*Presidente*:

Alviani dott. Giovanni, dirigente superiore, isp. reg. lav. Venezia.

*Componenti*:

Nicolini Franco, ispettore dirigente r.e., isp. reg. lav. Venezia;
Ricciardi Carlo, consigliere, isp. prov. lav. Padova;
Faccincani Giordano, ispettore principale, isp. prov. lav. Verona;
Millo Jolanda, coadiutore, isp. prov. lav. Bolzano;
Arman Albino, collocatore superiore, sez. com. lav. Valdobbiadene (Treviso);
Trapani Egidio, collocatore principale, U.P.L.M.O. Venezia.

4ª *Commissione*

EMILIA-ROMAGNA

*Presidente*:

Contardi dott. Giorgio, dirigente superiore, isp. reg. lav. Bologna.

*Componenti*:

Dal Monte Danilo, ispettore superiore, isp. prov. lav. Bologna;
Fazioli Athos, ispettore superiore, isp. prov. lav. Bologna;
Biserni Petroncini Ornella, addetto princ., isp. prov. lav. Bologna;
Masella Antonio, imp. n.d.r. 1ª ctg., U.P.L.M.O. Bologna;
Palmieri Ruggero, segretario principale, U.P.L.M.O. Bologna;
Pisani Riccardo, collocatore, sez. com. lav. S. Lazzaro di Savena (Bologna).

5ª *Commissione*

TOSCANA - UMBRIA - MARCHE

*Presidente*:

Valastro dott. Salvatore, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Firenze.

*Componenti*:

Garibaldi A. Maria, segretario principale, U.P.L.M.O. Livorno;
Galanti Franco, segretario principale, U.P.L.M.O. Ascoli;
Battiloni Luana, coadiutore principale, U.P.L.M.O. Pistoia;
Colzi Antonio, addetto principale, U.P.L.M.O. Livorno;
Bartolini Giuliano, collocatore superiore, sez. com. lav. Montecatini (Pistoia);
De Santis Lorenzo, addetto principale, U.P.L.M.O. Firenze.

6ª *Commissione*

LAZIO

*Presidente*:

Grita dott. Bruno, dirigente superiore, isp. reg. lav. Roma.

*Componenti*:

Cela Giuseppantonio, ispettore dirigente r.e., isp. prov. lav. Roma;
Cannizzo Claudio, ispettore principale, isp. reg. lav. Roma;
Sanvito Ernesto, ispettore, isp. reg. lav. Roma;
Tedeschi Vincenzo, coadiutore principale, Ministero;
Monti Massimo, consigliere, Ministero;
Picciolo Giovanni, direttore, U.P.L.M.O. Roma.

7ª *Commissione*

MOLISE - ABRUZZO - CAMPANIA

*Presidente*:

Anitori dott. Alberto, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Pescara.

*Componenti*:

Liberi Berardino, direttore capo r.e., U.R.L.M.O. Pescara;
La Saponara Emilia, segretario principale, U.R.L.M.O. Pescara;
Modestini Edoardo, collocatore principale, U.P.L.M.O. Pescara;
Nicolucci Concetta, collocatore, U.P.L.M.O. Pescara;
Smarrelli Vincenzo, collocatore superiore, sez. com. lav. Scafa (Pescara);
Schiano Ciro, collocatore superiore, sez. circ. Aversa (Caserta).

8ª *Commissione*

PUGLIA - BASILICATA

*Presidente*:

Zeffiri dott. Vincenzo, dirigente superiore, isp. reg. lav. Bari.

*Componenti*:

Uva Luigi, ispettore dirigente r.e., isp. reg. lav. Bari;
Baldi Onofrio, direttore capo r.e., U.R.L.M.O. Bari;
Tarquilio Giuseppe, ispettore superiore, isp. prov. lav. Matera;
Tardio Cosimo, collocatore, U.P.L.M.O. Brindisi;
Loffredo Vincenzo, collocatore, sez. com. lav. Castelluccio dei Sauri (Foggia);
Plantera Clemente, collocatore superiore, sez. com. lav. Nardò (Lecce).

9ª *Commissione*

CALABRIA - SICILIA

*Presidente*:

Longo dott. Matteo, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Reggio Calabria.

*Componenti*:

Saffioti Salvatore, direttore capo r.e., U.P.L.M.O. Reggio Calabria;
Pangallo Fortunato, ispettore superiore, isp. prov. lav. Reggio Calabria;
Di Salvatore Ferdinando, collocatore principale, U.P.L.M.O. Reggio Calabria;
Coppola Giuseppe, coadiutore, isp. prov. lav. Reggio Calabria;
Cotroneo Giorgio, direttore capo r.e., U.P.L.M.O. Reggio Calabria;
Lucia Igino Benito, collocatore superiore, sez. com. lav. Maida (Catanzaro).

10ª *Commissione*

SARDEGNA

*Presidente*:

Casula dott. Mario, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Cagliari.

*Componenti*:

Mascia Grazietta, segretario, U.R.L.M.O. Cagliari;
Angioni Giovanni, collocatore principale, U.P.L.M.O. Cagliari;
Musu Ugo, addetto principale, isp. prov. lav. Cagliari;
Mulas Marco, segretario, U.R.L.M.O. Cagliari;
Cocco Mario, addetto principale, U.P.L.M.O. Nuoro;
Fusco Domenico, addetto alla vigilanza, isp. prov. lav. Sassari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 8 giugno 1983

*Il Ministro*: SCOTTI

(3704)

---

DECRETO 15 giugno 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Calabro-conserve » a r.l., in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Calabro-conserve » a r.l., con sede in Rossano (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Calabro-conserve » a r.l., con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Labonia, in data 13 aprile 1965, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Manfredo Manfredi, nato a Cosenza il 12 novembre 1935, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3770)

---

DECRETO 15 giugno 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S.C.R.F. Caprarico, in Tursi, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa S.C.R.F. Caprarico, con sede in Tursi (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa S.C.R.F. Caprarico, con sede in Tursi (Matera), costituita per rogito notaio Gaetano Arleo, in data 19 giugno 1956, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Lucio Lacerenza, nato ad Avigliano (Potenza) l'11 novembre 1929, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3769)

---

DECRETO 16 giugno 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Vichio », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14-15 ottobre 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a r.l. « Vichio », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Vichio », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Cinnirella in data 10 settembre 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vincenzo Sepe, nato ad Enna il 28 aprile 1941, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3771)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 giugno 1983.

**Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per la S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche di Dervio, in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 giugno 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche di Dervio, con sede in Dervio, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 8 giugno 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 10 giugno 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 19 aprile 1983, volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 maggio 1983;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche di Dervio, con sede in Dervio, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 10 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

(3768)

DECRETO 22 giugno 1983.

**Assoggettamento della S.p.a. Manifattura di Giaveno, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 17 maggio 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 11, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ceat e quindi con la S.p.a. Ceat pneumatici, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ceat pneumatici, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Alessandro Braja;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Manifattura di Giaveno, quale società collegata con la S.p.a. Ceat pneumatici, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 11, collegata alla S.p.a. Ceat pneumatici, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Alessandro Braja, nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

(3766)

DECRETO 22 giugno 1983.

**Sostituzione del commissario delle società del gruppo Lauro in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - Società di navigazione, Polinnia - Società di navigazione, Nereide - Società di navigazione, Elios - Società di navigazione, Megara - Società di navigazione, Erice - Società di navigazione, Egeria - Società di navigazione, Alcione - Società di navigazione, la S.r.l. Lauro Lines, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), e l'impresa individuale Achille Lauro, ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° luglio 1982, con cui è nominato commissario delle predette imprese l'avv. Giuseppe Batini, in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, dimissionario;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983 e 14 giugno 1983, con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.r.l. Sneg, la S.p.a. Co.Gra.Me., la S.r.l. Marine Trading Services e la S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, ed è nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini;

Viste le dimissioni rassegnate dall'avv. Giuseppe Batini in data 16 maggio 1983;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

*Articolo unico*

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Lauro, citate nelle premesse, è nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Batini, il dott. Flavio De Luca, nato a Roma il 19 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

(3767)

DECRETO 22 giugno 1983.

**Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Unica assicurazioni S.p.a., con sede in Bari e direzione generale in Milano, e nomina di un commissario per la gestione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1969, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1979, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, sulla riforma della vigilanza delle assicurazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 4 luglio 1974, con il quale l'Unica assicurazioni S.p.a., con sede in Bari, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, R.C. auto, infortuni, malattie, R.C. diversi, trasporti e relativa riassicurazione;

Visto il verbale in data 22 luglio 1982 degli accertamenti ispettivi eseguiti presso la società dal nucleo regionale della polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano ed in particolare le risultanze riguardanti la omessa registrazione di premi di assicurazione negli esercizi 1977, 1978 e 1979;

Viste le note in data 22 novembre 1982 e 8 gennaio 1983, con le quali il predetto nucleo regionale di polizia tributaria ha fornito ulteriori precisazioni e conferme sulla omessa registrazione dei premi e sulle risultanze degli accertamenti eseguiti;

Vista la nota in data 23 maggio 1983, con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che l'ispettorato compartimentale delle tasse delle imposte indirette sugli affari di Milano, all'uopo interessato, ha confermato le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti dal nucleo regionale della polizia tributaria disattendendo i provvedimenti adottati in contrasto da altri uffici finanziari;

Considerato che già in sede di osservazioni e rilievi al bilancio dell'esercizio 1980, formulati all'impresa con note del 19 gennaio 1982, n. 810353 e 4 maggio 1982, n. 813893, veniva rilevato, tra l'altro, che continuando

a pervenire numerosi esposti, dei quali alcuni concernenti violazioni dell'art. 3 della legge n. 39/1977, era in corso la valutazione e la verifica dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge; tenuto conto che, inoltre, l'impresa ha lasciato inutilmente decorrere i termini assegnati sin da allora per l'eliminazione della esposizione debitoria verso l'INA, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 990/69;

Considerato che anche in seguito all'esame del bilancio dell'esercizio 1981, con nota in data 14 febbraio 1983, n. 811120, sono state contestate all'impresa irregolarità e deficienze, tra cui:

pervenimento di numerose lamentele o esposti per ritardato o mancato pagamento del risarcimento, dei quali alcuni concernenti la violazione dell'art. 3 della legge n. 39/1977;

esposizione debitoria verso l'INA, conto consortile e fondo di garanzia per le vittime della strada;

deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C.A. e altri rami danni, soprattutto in conseguenza delle minusvalenze accertate dai competenti uffici tecnici erariali su alcuni immobili sociali;

Considerato che con la indicata nota del 14 febbraio 1983 sono stati assegnati all'impresa alcuni termini, di cui uno massimo di trenta giorni, per rimuovere lo stato di irregolare funzionamento e far cessare le irregolarità e le violazioni di legge, ai sensi della specifica normativa in materia, tra cui in particolare l'art. 7 della legge n. 576/82;

Considerato che la società con lettera del 28 febbraio 1983 ha replicato alle contestazioni mosse dal Ministero, facendo presente, tra l'altro:

che, in relazione agli esposti, il progressivo miglioramento delle strutture di liquidazione consentiva di ritenere che il fenomeno lamentato avrebbe potuto esaurirsi in tempi brevi;

che, quanto alla situazione dei rapporti con il conto consortile, sussisteva una sostanziale difformità sulla determinazione dell'importo dovuto per effetto dello errato calcolo della detrazione dei sinistri pagati nell'esercizio, con un minor debito di circa lire 100 milioni e che erano in corso le rispettive verifiche pregiudiziali alla definizione dei rapporti;

che, per la definitiva eliminazione della pendenza verso il Fondo di garanzia per le vittime della strada, era necessaria l'assegnazione di un congruo termine;

che, in ordine alla deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, le valutazioni effettuate da parte degli uffici tecnici erariali non potevano avere influenza sulla formazione dei bilanci definitivamente approvati, anche tenuto conto del lieve scostamento tra i valori di bilancio e quelli accertati dagli uffici tecnici erariali, e che in ogni caso la deficienza di attività sarebbe stata colmata tenendo conto di alcune plusvalenze accertate dagli stessi uffici tecnici erariali, mentre la deficienza di attività contestata a copertura delle riserve tecniche degli altri rami danni sarebbe stata eliminata con le risultanze dell'esercizio 1982;

Considerato che l'UPICA di Bari con comunicazione in data 29 marzo 1983, successivamente confermata in data 6 giugno 1983, ha precisato di aver emesso a carico della società complessivamente n. 48 ordinanze ingiuntive di pagamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 39/1977;

Considerato che l'INA - Servizio fondo di garanzia per le vittime della strada, con comunicazione in data 14 aprile 1983, successivamente confermata in data 13 giugno 1983, ha precisato che, nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere, l'esposizione debitoria della società è di lire 810 milioni circa, oltre ad altri importi da determinare;

Considerato che l'INA - Servizio attuariato e statistica gestione del conto consortile, con comunicazione in data 9 maggio 1983, successivamente confermata in data 14 giugno 1983 ha reso noto che, nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere, l'esposizione debitoria della società è di lire 23 milioni circa quale saldo competenza del primo semestre 1981, oltre lire 168 milioni circa, quale saldo delle partite del secondo semestre 1981, precisando di non ravvisare alcuna possibilità di verifiche pregiudiziali dei rapporti né di poter configurare alcuna difformità sulla determinazione dell'importo dovuto al conto, con riserva di tener conto delle risultanze di un'operazione di definizione di alcune comunicazioni « in sospeso », in occasione della prima chiusura contabile successiva alla anzidetta operazione di definizione;

Considerato che con telescritto in data 3 giugno 1983, n. 814382 è stato contestato all'impresa il grave e persistente stato di irregolare funzionamento, rilevando, tra l'altro, la ripetuta violazione dell'art. 3 della legge n. 39/1977 e l'aggravamento dell'esposizione debitoria verso l'INA;

Considerato che con il citato telescritto in data 3 giugno 1983 in ordine alla deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche è stato anche osservato che non è possibile disattendere le stime degli uffici tecnici erariali, in considerazione anche della funzione di delicata garanzia cui le attività immobiliari sopperiscono, e che neppure è possibile tener conto delle plusvalenze emerse dagli accertamenti degli uffici tecnici erariali in mancanza di una formale rivalutazione immobiliare deliberata dal competente organo societario;

Considerato che con il citato telescritto in data 3 giugno 1983 è stato altresì confermato l'importo da vincolare a copertura delle cauzioni legali che già era stato contestato all'impresa con nota in data 2 maggio 1983, n. 833328, e ciò in quanto, in merito, non è risultato comprovato alcun concreto adempimento, ad eccezione di una dichiarazione del Banco di Roma in data 18 maggio 1983, non correlata peraltro dalla prescritta esibizione materiale dei titoli;

Rilevato che sono inutilmente decorsi tutti i termini concessi all'impresa e che tuttora non risulta comprovato che siano cessate le irregolarità e le violazioni di legge;

Rilevata la persistenza delle irregolarità e violazioni di legge contestate, e considerato che alcune di queste sono di tale gravità da richiedere l'adozione immediata di provvedimenti previsti dalla vigente normativa anche al fine della miglior tutela degli interessi della massa degli assicurati, dei danneggiati e dei terzi;

Considerato che in relazione alla situazione in cui versa la società è necessario procedere alla nomina di

un commissario ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nell'adunanza del 15 giugno 1983 ha espresso parere favorevole alla nomina di un commissario;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Bari e direzione generale in Milano.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della S.p.a. Unica assicurazioni è nominato commissario il dott. Francesco Dosi.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della S.p.a. Unica assicurazioni il compenso del commissario pari a lire tre milioni lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

(3789)

DECRETO 23 giugno 1983.

**Assoggettamento della S.a.s. Pianelli e Traversa, in Cascine Vica Rivoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 1° giugno 1983, con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.a.s. Pianelli e Traversa, con sede in Cascine Vica Rivoli, corso Quattro Novembre n. 53, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.a.s. Pianelli e Traversa e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Pianelli e Traversa, con sede in Cascine Vica Rivoli, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

(3765)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 1983.

**Proroga dei termini per l'adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, art. 15, che stabilisce l'obbligo di adozione di targhe con fondo a caratteristiche rifrangenti;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, che stabilisce le caratteristiche delle nuove targhe a fondo retroriflettente;

Visti il decreto ministeriale 29 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982, e il decreto ministeriale 11 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1982, di modifica del decreto ministeriale 25 giugno 1977 suddetto, con i quali sono stati rispettivamente stabiliti e prorogati i termini per la sostituzione delle vecchie ed attuali targhe ripetitrici con le targhe ripetitrici di nuovo tipo a fondo retroriflettente;

Considerata l'esigenza, in relazione alle necessità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di prorogare ulteriormente i termini per l'adozione obbligatoria delle targhe ripetitrici a fondo retroriflettente relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice;

Decreta:

Art. 1.

I termini previsti nei due ultimi commi dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 gennaio 1982 e nell'art. 4 del decreto ministeriale 11 novembre 1982, per la sostituzione delle targhe ripetitrici costruite ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 giugno 1977 e di quelle di cui agli articoli 324 e 330 del regolamento citato nelle premesse, sono prorogati in relazione ai tempi necessari all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assicurare la relativa fornitura.

Art. 2.

Con successivo decreto verranno fissati i nuovi termini di cui all'art. 1.

Roma, addì 21 giugno 1983

*Il Ministro*: CASALINUOVO

(3787)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 giugno 1983.

**Assegnazione ed erogazione di lire 2.100 miliardi afferenti l'integrazione di lire 2.500 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 633/1979, convertito in legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario per l'anno 1983 e il bilancio pluriennale 1983-85, con la quale, tra l'altro, in relazione alle esigenze del Fondo sanitario nazionale di parte corrente del decorso esercizio finanziario 1982, è stato disposto l'aumento di lire 2.500 miliardi al cap. 5941, denominato « Fondo sanitario nazionale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Visto che con la citata legge 28 aprile 1983, n. 133, lo stanziamento del citato cap. 5941 è stato rideterminato in lire 31.000 miliardi in termini di competenze ed in lire 29.000 miliardi in termini di cassa;

Riscontrato che la predetta disponibilità di cassa di lire 29.000 miliardi è stata destinata per lire 26.600 miliardi alle necessità finanziarie del corrente esercizio 1983 e per lire 2.400 miliardi a quelle del decorso esercizio finanziario 1982;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 26 marzo 1983, concernente la ripartizione della predetta integrazione di lire 2.500 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'esercizio 1982;

Visto che, nella seduta del 28 aprile 1983, il C.I.P.E. ha deliberato, a carico della citata integrazione di lire 2.500 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1982, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1983, il riparto di lire 2.100 miliardi, previo accantonamento dell'importo di lire 400 miliardi, in termini di competenza, e di lire 300 miliardi, in termini di cassa, nell'attesa che sia definito il disavanzo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'esercizio 1982;

Ravvisata la necessità, per quanto suesposto, di impegnare per l'esercizio 1982 la citata somma complessiva di lire 2.500 miliardi;

Ravvisata, altresì, la necessità di disporre, per quanto suesposto, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione dell'importo di lire 2.100 miliardi, quale integrazione dei fabbisogni finanziari del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'esercizio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui alle premesse, è assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, di lire 2.500 miliardi per le necessità finanziarie del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'esercizio 1982.

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse è assegnata e corrisposta, per l'esercizio 1982, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire

2.100.000.000.000 con imputazione a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1983, ripartita come appresso:

| | |
|---|---|
| Regione Piemonte | L. 152.082.000.000 |
| Regione Valle d'Aosta | » 3.423.000.000 |
| Regione Liguria | » 77.784.000.000 |
| Regione Lombardia | » 312.417.000.000 |
| Provincia autonoma di Trento | » 19.677.000.000 |
| Provincia autonoma di Bolzano | » 15.792.000.000 |
| Regione Veneto | » 170.751.000.000 |
| Regione Friuli-Venezia Giulia | » 53.592.000.000 |
| Regione Emilia-Romagna | » 158.802.000.000 |
| Regione Marche | » 56.133.000.000 |
| Regione Toscana | » 142.821.000.000 |
| Regione Umbria | » 30.870.000.000 |
| Regione Lazio | » 212.898.000.000 |
| Regione Abruzzo | » 44.583.000.000 |
| Regione Campania | » 200.214.000.000 |
| Regione Molise | » 9.555.000.000 |
| Regione Puglia | » 138.873.000.000 |
| Regione Basilicata | » 18.732.000.000 |
| Regione Calabria | » 68.334.000.000 |
| Regione Sicilia | » 158.970.000.000 |
| Regione Sardegna | » 53.697.000.000 |
| Totale | L. 2.100.000.000.000 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *giugno* 1983
*Registro n.* 30 *Tesoro, foglio n.* 323

(3788)

---

DECRETO 18 giugno 1983.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro triennali con godimento 1° luglio 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di 3 anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonchè alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di 3 anni, con godimento 1° luglio 1983, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° gennaio 1984, è pari al 9%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1984 e l'ultima il 1° luglio 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° luglio 1983 e termineranno il giorno 13 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 13 luglio 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 6 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del nu-

mero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino rosso:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1983
*Registro n.* 31 *Tesoro, foglio n.* 212

**(3763)**

---

DECRETO 18 giugno 1983.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° luglio 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge numero 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di cinque anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° luglio 1983, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° gennaio 1984, è pari al 9,50%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1984 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

**Art. 6.**

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° luglio 1983 e termineranno il giorno 13 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 13 luglio 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale

dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondo le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quelle per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1983
*Registro n.* 31 *Tesoro, foglio n.* 213

(3764)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 21 marzo 1983, n. **302**.

**Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.**

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione, consistente nel complesso monumentale denominato « Oratorio Madonna delle nevi » sito in Siena, disposta dai signori Cinughi de Pazzi con atto pubblico 30 ottobre 1981, n. 28449 di repertorio, a rogito dott. Alberto Bartalini Bigi, notaio in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *giugno* 1983
*Registro n.* 32 *Finanze, foglio n.* 166

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1530/83 della commissione, del 9 giugno 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1531/83 della commissione, del 9 giugno 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

*Pubblicati nel n.* L 156 *del* 14 *giugno* 1983.

**(150/C)**

Regolamento (CEE) n. 1532/83 della commissione, del 13 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1533/83 della commissione, del 13 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1534/83 della commissione, del 13 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle spazzole, pennelli e oggetti di spazzolificio della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1535/83 della commissione, del 13 giugno 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I a) 1 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1536/83 della commissione, del 13 giugno 1983, relativo alla classificazione di merci nella voce 15.16 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1537/83 della commissione, del 13 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1538/83 della commissione, del 13 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 155 *del* 14 *giugno* 1983.

**(151/C)**

Regolamento (CEE) n. 1539/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1540/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1541/83 della commissione, del 14 giugno 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 2456/82, che stabilisce per la campagna viticola 1982-83 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 1542/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare per i prodotti lattieri.

Regolamento (CEE) n. 1543/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1544/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1545/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1546/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1547/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 157 *del* 15 *giugno* 1983.

**(152/C)**

Regolamento (CEE) n. 1548/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1549/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1550/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 1551/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1552/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1553/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1554/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1555/83 della commissione, del 14 giugno 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1556/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1557/83 della commissione, del 14 giugno 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 1558/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1983-84, gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1559/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 1560/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1561/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1562/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1563/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1355/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 144 del 2 giugno 1983.

*Pubblicati nel n.* L 158 *del* 16 *giugno* 1983.

**(153/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'uffico metrico provinciale competente:

*Provincia di Vicenza*:

« 98-VI »: Marchiori Gino, in Vicenza;
« 909-VI »: L'anello di Cimini Nives Peterlini, in Vicenza.

**(3542)**

### Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto somma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

*Provincia di Forlì*:

« 23-FO »: Cerioni Roberto, in Riccione.

*Provincia di Macerata*:

« 20-MC »: Bonifazi Alberto, in Civitanova Marche.

*Provincia di Milano*:

« 612-MI »: Crippa Gian Carlo, in Milano;
« 815-MI »: M.I.F.O. - Mag. ital. forniture orologerie S.r.l., in Milano;
« 1030-MI »: Nivrel S.r.l., in Milano;
« 1085-MI: FAG di Badalina-Zuppel F. e Almici F. S.d.f., in Milano;
« 1128-MI »: Siamanti Di-Mo S.r.l., in S. Angelo Lodigiano.

**(3543)**

### Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 132-PA » e smarrimento di alcuni punzoni.

*Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei ti*toli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Cusimano Antonino, in Palermo, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati, ad eccezione di due per i quali la stessa ditta ha presentato dichiarazione di smarrimento. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Palermo.

**(3544)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 il dott. Luigi Schileo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro CooL.T. mobili cooperativa lavoratori trevigiani s.r.l., in Lancenigo di Villorba (Treviso), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 30 gennaio 1979, in sostituzione del rag. Giuseppe Ragonesi.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la società cooperativa agricola « Cooperativa unione pastori soc. coop. a r.l. », in Desulo (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Felice Contu il 16 luglio 1962, repertorio n. 36358, registro società n. 926, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Sassu.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa tessitrici Su Rosariu » soc. coop. a r.l., in Sarule (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura in data 2 giugno 1964, repertorio n. 12346, registro società 397, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Graziano Muzzetto.

**(3688)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso pubblico, per titoli, a sette posti di operaio comune « elettrauto » nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1981, n. 432;

Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, tra gli altri, di operai comuni;

Ritenuta la necessità di utilizzare sette dei posti disponibili per l'assunzione di operai comuni « elettrauto »;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a sette posti di operaio comune « elettrauto » in prova nel ruolo del personale operaio (seconda qualifica funzionale) della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a)* del personale civile di ruolo dello Stato;

*b)* dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c)* degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di un solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale s'intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i candidati dovranno produrre i titoli di merito, in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Per l'invio dei titoli di merito valgono le disposizioni contenute nel secondo, terzo ed ultimo comma del precedente art. 3.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come elettrauto presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di servizio prestato come elettrauto presso società, ditte o aziende private da cui risultino la durata dei servizi prestati, con l'indicazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso il competente tribunale o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di elettrauto, rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) attestati di specializzazione o qualificazione professionale rilasciati a seguito di frequenza di corsi per elettrauto o conseguiti per la stessa qualifica durante il servizio militare;

5) certificati d'iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica di elettrauto.

Non saranno valutati dalla commissione esaminatrice titoli diversi da quelli sopraelencati o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate nonché i titoli non in regola con le norme sul bollo o acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo. Non è consentito, altresì, fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non possono essere inclusi nella graduatoria di merito i candidati nei cui confronti la commissione esaminatrice non abbia utilmente valutato almeno uno dei titoli elencati nel precedente art. 4.

Art. 6.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere presentati dagli interessati con le modalità e nel termine che saranno precisati nell'apposito invito.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Per gli invalidi il certificato dovrà fare, comunque, menzione dell'invalidità e attestare, altresì, che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni che gli saranno affidate. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di preferenza o di precedenza.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

*a*) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

*b*) titolo di studio, come al precedente punto n. 5);

*c*) certificato medico di cui al precedente punto n. 7).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti o profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati operai comuni «elettrauto» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri due membri scelti tra i funzionari della soppressa carriera direttiva con qualifica non inferiore a ispettore principale o qualifiche equiparate.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato della soppressa carriera di concetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

*Il Ministro:* BALZAMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *maggio* 1983
*Registro n.* 6 *Trasporti, foglio n.* 214

ALLEGATO *A*

*Al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale* - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto residente a in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune «elettrauto» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . presso

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) .

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

allega i sottoelencati titoli di merito: (3)

I) .
II) .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . (indicare il c.a.p.).

Data, .

Firma (4) .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perché .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . al . . presso . e che tale servizio è cessato a motivo di .

(3) Elencare i titoli di merito, tra quelli previsti nell'art. 4 del bando, allegati alla domanda di ammissione.

Si rammenta che i titoli potranno essere trasmessi successivamente alla domanda nel termine e con le modalità indicate nel menzionato art. 4.

(4) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

**(3608)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1983-84.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1983, registro n. 12 Difesa, foglio n. 334, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 in data 20 aprile 1983, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale di Livorno, di centoventi allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di cinquantuno allievi ufficiali dei Corpi tecnici - anno accademico 1983-84;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 20 luglio 1983 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 4 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1983, è prorogato al 20 luglio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1983

*Il Ministro:* LAGORIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *giugno* 1983
*Registro n.* 22 *Difesa, foglio n.* 287

**(3816)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Perugia.**

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21, parte seconda, del 1° novembre 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale p.t. di Perugia n. 1/28204/FN del 3 maggio 1982, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 1/34557/FN del 3 giugno 1980.

**(3655)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982 si svolgeranno presso il policlinico Umberto I, clinica ostetrica e ginecologica, via del Policlinico, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 luglio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 13 luglio 1983, ore 9.

**(3786)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di patologia generale, policlinico Monteluce, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 luglio 1983, ore 9;
seconda prova: 15 luglio 1983, ore 9.

(3856)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di giurisprudenza, istituto storico-politico, via Prudente, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 luglio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 luglio 1983, ore 9.

(3857)

**Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.** (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 164 del 16 giugno 1983).

Nel diario delle prove d'esame del concorso citato in epigrafe, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, pag. 4815, al posto di: « ..., a *quattro* posti di ricercatore... », leggasi: « ..., a *tre* posti di ricercatore... », ed al posto di: « ..., gruppo di discipline n. *65*, ... », leggasi: « ..., gruppo di discipline n. *64*, ... ».

(3858)

# REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico e veterinario**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina infettivi;
un posto di direttore del reparto medico micrografico;
un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;
due posti di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di endocrinologia;
un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro;
un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia;
un posto di aiuto della divisione di pediatria chirurgica;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto del servizio di gastroenterologia aggregato alla seconda divisione di medicina generale;
un posto di veterinario vice direttore del macello.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - settore concorsi dell'U.S.L., in Novara.

**(260/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

**Nella** *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n.** 171 del 23 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso*: Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di inserviente in prova.

*Federazione nazionale degli ordini dei medici*: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a tre posti di archivista dattilografo del ruolo unico amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831730)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti *dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**